



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1280

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017.

Il giorno **11 Agosto 2017** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

ASSESSORE

**LUCA ZENI**

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

**ELENA GARBARI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 l'Unione europea, è stata approvata la riorganizzazione degli impegni del regime di condizionalità per il nuovo periodo di programmazione. Tali impegni riguardano i beneficiari del Regime di Pagamento Unico (RPU) e delle misure a superficie del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Con il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1306/2013](#) e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ha recepito gli impegni di condizionalità fissati dall'Unione europea e li ha adattati alle esigenze del territorio nazionale. Lo stesso DM rimanda inoltre alle regioni e alle province autonome il compito di recepire e adattare alle proprie realtà gli impegni di condizionalità.

Attraverso il presente provvedimento si specificano pertanto gli impegni che le aziende agricole beneficiarie di RPU e di misure a superficie del PSR devono rispettare e si stabiliscono gli impegni applicabili per il territorio della Provincia autonoma di Trento rispetto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017.

Si recepiscono altresì le disposizioni relative ai Requisiti Minimi fertilizzanti e fitosanitari applicabili a determinate misure del PSR, prevedendo in uno specifico provvedimento la disciplina delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei medesimi beneficiari.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
- visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro

distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Unione europea;
- visto il protocollo d'intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'AGEA, le regioni e Province autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi, prorogato con nota Mipaaf n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;
- visto il Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- visto il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- visto il Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché la per produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- visto il Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- considerato che il MIPAAF ha espresso parere di conformità alla bozza di lavoro preventivamente trasmessa dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'Art 23 secondo comma del predetto Decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, al fine di armonizzare le

norme provinciali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni del citato Decreto ministeriale, e di garantire la controllabilità degli elementi di impegno qui stabiliti;

- ad unanimità dei voti, legalmente espressi,

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i nuovi Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) nonché le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 specificati nel Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017, come precisati nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riguardante gli impegni relativi ai Requisiti Minimi Fertilizzanti e Fitosanitari;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) del regime di Condizionalità

002 Impegni relativi ai Requisiti Minimi Fertilizzanti e Fitosanitari

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE SOST.  
Elena Garbari